



Comunicato del 10/03/2010

**Titolo del provvedimento:**

Annullamento di biglietti della lotteria nazionale "Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni".

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10/03/2010)

**art. 1**

Annullamento biglietti lotteria nazionale "Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni"

**Testo: in vigore dal 10/03/2010**

I biglietti della lotteria Lotteria nazionale "Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni" di seguito indicati vengono annullati perche' oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

----> Per visualizzare la parte di provvedimento in formato grafico, consultare il documento in formato pdf. <----

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"PRENDI TUTTO"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
4662415	000	059
4722542	000	059
4722543	000	059
4854437	000	059
4854438	000	059

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"UN MARE DI FORTUNA"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
746332	000	299

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"L'ALBERO DEI PREMI"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
879920	000	099
935987	000	099
935988	000	099

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"CACCIÀ AI TESORI"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
293327	000	099

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"DADO MATTO"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
954307	000	149
991718	000	149
991719	000	149

**LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA  
"IL MERCANTE IN FIERA"**

bocchetto numero	biglietti	
	dal	al
913622	000	149

10A02766

**Annullamento di biglietti della lotteria nazionale «Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni».**

I biglietti della lotteria Lotteria nazionale «Sanremo 2010 - La casa viaggiante dei sogni - Anche il carnevale sostiene i sogni» di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto all'eventuale possessore di reclamare il premio:

Serie	dal n.	al n.	quantità
B	35561	35580	20
A	11041	11060	20

10A02767

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI****Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano».**

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda dell'ARSIAL - Regione Lazio, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Genazzano»;

Ha espresso, nella riunione del 15 dicembre 2009, presente il funzionario della regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

**PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE  
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA  
«GENAZZANO»**

Art. 1.

*Denominazione e vini*

La denominazione di origine controllata «Genazzano» è riservata ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Base ampelografica*

I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata:

Genazzano bianco:

Malvasia di Candia: minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

Genazzano rosso:

Ciliegiolo: minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la regione Lazio, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Genazzano», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

